

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 novembre 1983)

INDICE

CAVALIERE: Sulla realizzazione del programma di ammodernamento delle strutture penitenziarie, con particolare riferimento alla costruzione di un edificio carcerario per la custodia preventiva di minori, con sede a Foggia (150) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	Pag.27
COLOMBO Vittorino (V.): Sui motivi della chiusura dell'ufficio postale di Verona (59) (risp. GAVA, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	27
CROLLALANZA: Per il ripristino del finanziamento già stanziato per la costruzione di un carcere minorile a Foggia (85) (risposta MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	28
MURMURA: Sull'opportunità di modificare l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui prevede che della commissione esaminatrice del concorso a procuratore legale possano far parte soltanto avvocati appartenenti all'albo del capoluogo della Corte d'appello (189) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	29
VETTORI, KESSLER, POSTAL: Sulla inadeguatezza, da parte dell'Amministrazione della giustizia, della misura e delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai periti (200) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	30

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

il motivo per cui è stato chiuso l'Ufficio locale PT di Verona, succursale 6, Bor-

go Trento, mettendo in grave disagio i numerosissimi utenti tra i quali circa 3.000 pensionati, ora dirottati a diversi uffici;

se non era possibile evitare tale deprecabile chiusura di un ufficio statale almeno fino a che non fosse stata approntata una valida soluzione alternativa;

quando sarà aperta al pubblico, in risposta alle giuste reazioni degli utenti, la nuova sede dell'ufficio citato, tenuto conto che, a quanto risulterebbe, l'Amministrazione avrebbe già stanziato i fondi per l'acquisto dei locali necessari.

(4 - 00059)

(13 agosto 1983)

RISPOSTA. — L'Amministrazione PT ha dovuto procedere alla chiusura dell'ufficio postale di Verona, succursale 6, in quanto il proprietario dei locali in cui l'ufficio era ubicato ha ottenuto una sentenza di sfratto, confermata in appello, alla quale si è dovuto dare esecuzione in quanto è stata respinta anche una proposta di proroga dell'attuazione della suddetta sentenza avanzata dagli uffici provinciali PT.

Gli organi competenti di questo Ministero, non avendo potuto reperire nella zona locali da prendere in affitto, estendevano la loro ricerca a quelli in vendita: fra questi risultavano idonei quelli siti in via Ciro Menotti 18/A, per cui davano immediato avvio alle procedure previste per l'acquisto che sono in corso di espletamento.

Purtroppo alcuni degli adempimenti, in particolare quelli relativi al rilascio della certificazione ipotecaria inerente la proprietà, hanno rallentato l'iter delle suddette procedure.

C'è poi da tener presente che, una volta perfezionata la pratica di acquisto, dovranno essere eseguiti, a cura dell'Amministrazione PT, i necessari lavori di adattamento. Allo stato delle cose si prevede che il nuovo ufficio potrà essere attivato entro il prossimo anno: tuttavia nel periodo di chiusura, l'utenza potrà utilizzare i servizi della succursale n. 8, che dista dall'ufficio PT soppresso circa 1.500 metri.

Si assicura, infine, che la pratica sarà seguita da questa Amministrazione con particolare impegno, affinché tutte le operazioni si svolgano nel minimo tempo possibile.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

17 novembre 1983

ROLLALANZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

a) che, con comunicazione in data 28 maggio 1981, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena annunziava alle autorità competenti di Foggia « la costruzione di una struttura carceraria per i minori in tale città »;

b) che, come risulta dal quotidiano « Il Tempo » del 10 novembre 1981, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Scamarcio, confermava la notizia dando annuncio del finanziamento, per tale opera, di 3 miliardi;

c) che è agli atti del verbale l'avvenuta scelta dell'area per la suddetta costruzione;

d) che, in pieno contrasto con le precedenti istruttorie svolte e con le relative comunicazioni del direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e del Ministero, veniva trasmessa al presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori del Tribunale di Foggia copia della lettera del direttore generale e del Ministero con la quale si comunicava che « il finanziamento è stato stornato »,

l'interrogante, considerata la gravità della situazione carceraria in Italia e l'esigenza sempre più assillante, rimbalzata anche dopo la formazione del nuovo Governo, di destinare a tale problema mezzi finanziari adeguati, chiede al Ministro che, ritornando sulla decisione di storno dei fondi disposta, ripristini il finanziamento per dare così avvio ad un'opera tanto importante e così giustamente attesa dalla città di Foggia, considerato anche che, purtroppo, la delinquenza minorile è in forte aumento in Puglia.

(4 - 00085)

(27 settembre 1983)

CAVALIERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nel programma di ammodernamento delle strutture penitenziarie (legge 30 marzo 1981, n. 119) era stata prevista la costruzione di una struttura carceraria per la custodia preventiva di minori, con sede in Foggia;

che, con verbale del 29 settembre 1981, l'apposita commissione approvava la scelta dell'area;

che, però, a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili per la realizzazione dei programmi dell'edilizia penitenziaria, il finanziamento predisposto veniva stornato per il completamento di altre strutture già in corso di costruzione,

si chiede di sapere se, date le ben note necessità di realizzare l'intero programma a suo tempo predisposto, specialmente nella parte che attiene alle strutture destinate ai minori, sono previsti nuovi finanziamenti e se rimane valida la decisione di costruire il nuovo istituto per minori in Foggia.

(4 - 00150)

(6 ottobre 1983)

RISPOSTA (*). — La costruzione di un nuovo edificio a Foggia destinato a custodia preventiva per minorenni è prevista nel programma di rinnovamento dell'edilizia penitenziaria, approvato con decreto-legge 1° giu-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

gno 1981. L'opera, avente una capienza di 67 posti, fu finanziata con decreto ministeriale 5 agosto 1982 per un importo di lire 6.000.000.000.

La costruzione della nuova struttura carceraria è stata per il momento rinviata a causa della perdurante carenza di fondi per la realizzazione del nuovo programma di edilizia penitenziaria, che ha indotto questo Ministero ad utilizzare i fondi a suo tempo assegnati, previo parere favorevole del comitato paritetico di questo Ministero per il completamento di strutture già avviate.

Tale decisione è peraltro intervenuta a seguito del notevole ritardo con cui è stata formalizzata la scelta dell'area operata dalla commissione *ex* articolo 3 della legge n. 1133 del 1971.

Occorre infine precisare che nella specie non si è trattato di « storno » di fondi, operazione che avrebbe dovuto seguire l'iter legislativo previsto dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato, ma di utilizzazione degli stessi nell'ambito delle assegnazioni per il finanziamento del nuovo piano edilizio.

Si assicura comunque che, pur con gli inevitabili ritardi determinati da esigenze contingenti, il programma già tracciato rimane un punto fermo da realizzare nell'ambito degli obiettivi primari dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

21 novembre 1983

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato se intende modificare l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui prevede che della commissione esaminatrice del concorso a procuratore legale possano far parte soltanto avvocati appartenenti all'albo del capoluogo della Corte d'appello, escludendo tutti quelli degli altri consigli dell'Ordine compresi nella stessa circoscrizione giudiziaria.

Tale limitazione, infatti, appare all'interrogante non solo discriminante nei riguar-

di degli avvocati di altri Tribunali, ma anche limitatrice nelle scelte.

(4 - 00189)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Giova segnalare, per una miglior considerazione del problema sollevato nella interrogazione, che l'11 agosto 1983 è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 361, d'iniziativa Trantino, Maceratini e Macaluso, concernente « Nuove norme in materia di designazione degli avvocati chiamati a far parte delle commissioni d'esame a procuratore legale », attualmente pendente presso la Commissione giustizia in sede referente.

Riproducendo analoghe proposte della VII (n. 515/C) e dell'VIII legislatura (numero 739/C), essa tende a modificare l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, così come sostituito dall'articolo 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, nella parte in cui prevede che gli avvocati chiamati a far parte delle commissioni d'esame a procuratore legale siano designati esclusivamente dal consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della Corte d'appello presso la quale l'esame ha luogo; e, muovendo dal presupposto che la normativa vigente determini un'ingiustificata situazione di inferiorità e di menomazione dei consigli degli Ordini presso i tribunali con sede diversa dal capoluogo del distretto, elimina tale discriminazione istituendo una « rotazione » tra i vari consigli dell'Ordine nell'ambito del medesimo distretto.

Il principio, tuttavia, non sembra possa essere condiviso, in quanto militano a favore della vigente normativa indubbe considerazioni di opportunità e di speditezza nel funzionamento delle commissioni di cui trattasi.

Impreviste esigenze rendono infatti spesso necessaria la convocazione di membri effettivi e supplenti nel più breve tempo possibile: il che si è potuto sino ad oggi realizzare con la massima efficienza proprio perchè l'ambito delle convocazioni stesse — da effettuarsi a cura del cancelliere segretario — non ha mai travalicato la città sede della Corte d'appello. Eguale efficienza e speditezza non potrebbero con tutta evidenza rag-

giungersi ove le convocazioni dovessero pervenire a Tribunali spesso assai lontani dal capoluogo del distretto o mal collegati al medesimo. Tutto ciò per tacere delle difficoltà di spostamento dei professionisti designati e del maggior intralcio che ne deriverebbe al disbrigo della loro normale attività professionale.

Il problema, comunque, potrà, più opportunamente essere affrontato nell'ambito della riforma globale dell'ordinamento forense che, tra l'altro, prevede l'unificazione delle professioni di procuratore ed avvocato, disciplinando « ex professo » la materia della composizione delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLO

17 novembre 1983

VETTORI, KESSLER, POSTAL. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se non ravvisa tra le cause del perdere di difficoltà nell'amministrazione della giustizia anche l'inadeguatezza della misura e delle modalità di erogazione del compenso ai periti;

se non ritiene possibile ovviare sollecitamente a tale inconveniente assumendo la iniziativa per l'approvazione di apposite tabelle, come espressamente previsto dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1980, n. 192.

(4 - 00200)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha già provveduto alla predisposizione delle tabelle previste dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319.

La relativa elaborazione, affidata ad una apposita commissione nominata con decreto ministeriale 20 gennaio 1981, è stata particolarmente complessa, sia per la delicatezza dei dati normativi introdotti dalla legge nu-

mero 319 del 1980, del tutto nuovi rispetto ai precedenti, che per la necessità di operare il contemperamento, voluto dalla legge, delle tariffe professionali con la natura pubblica degli incarichi peritali, che ha consigliato, aderendo alle numerose richieste pervenute da vari consigli degli Ordini delle categorie professionali interessate, di interpellare i consigli stessi per acquisire utili elementi di valutazione.

Predisposto un testo del provvedimento in questione ed acquisito il concerto del Ministro del tesoro, in data 27 luglio 1982, in considerazione del carattere normativo del provvedimento stesso e della conseguente necessità di seguire la procedura di cui all'articolo 1 della legge 30 gennaio 1926, n. 100, veniva richiesto il parere del Consiglio di Stato. Tale Collegio emetteva una prima pronuncia interlocutoria, comunicata il 14 dicembre 1982, con la quale disponeva l'acquisizione di ulteriore documentazione, debitamente trasmessa il 29 successivo; quindi, nel marzo scorso, invitava questa Amministrazione a riconsiderare il testo del decreto in oggetto. In particolare il Consiglio di Stato ha espresso l'opinione che nella specie l'articolo 2, primo comma, della legge n. 319 del 1980 non richiedesse un atto di normazione secondaria, quale il decreto predisposto, « bensì un mero atto amministrativo generale direttamente attuativo della previsione legislativa ».

La competente Direzione generale del Ministero ha quindi ufficiosamente interpellato lo stesso Consiglio, esponendo le motivazioni che indurrebbero a sostenere la natura normativa del provvedimento, la quale rileva non solo sotto il profilo della procedura da seguire per la sua emanazione, ma, soprattutto, al fine di stabilire se siano o meno applicabili ad esso i principi che regolano l'efficacia e l'interpretazione della norma (*iure novit curia, ignorantia legis non excusat*, articolo 12 delle disposizioni di legge in generale, articoli 360 del codice di procedura civile, 524 del codice di procedura penale, 111 della Costituzione).

Atteso il persistente atteggiamento del Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno adeguarsi a tale indirizzo, anche in relazio-

ne all'urgenza che consiglia la sollecita emanazione del decreto in questione per il quale non appare pertanto necessario nè il parere di detto Collegio, nè la preventiva delibera del Consiglio dei ministri.

Nelle more, poichè sono stati acquisiti ulteriori elementi che hanno consigliato di prevedere nelle tabelle anche le prestazioni medico-legali, cliniche e biologiche, il testo è stato opportunamente integrato, tenendo presenti le relative tariffe professionali e su di esso è stato nuovamente acquisito il concerto del Ministro del tesoro.

Concludendo, l'ormai imminente entrata in vigore delle tabelle e la conseguente li-

mitata applicazione del criterio delle vacanze, che sarà utilizzabile solo per le prestazioni ivi non previste o non riconducibili ad esse per analogia, varrà presumibilmente a soddisfare le istanze di adeguata remunerazione formulata dalle varie categorie professionali, con evidente beneficio per l'Amministrazione della giustizia che potrà avvalersi di ausiliari più diligenti e solerti.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

21 novembre 1983
